



- Codice Procedura:** 1938
- Sigla Progetto:** EN_002_1938
- Proponente:** Ditta MF Energy S.r.L.
- Procedimento:** Procedura di Verifica Preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
- OGGETTO:** “Progetto di variante non sostanziale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico ad inseguimento mono assiale della potenza nominale di 41 MWp, denominato “Solecaldo”, da realizzarsi nel territorio del Comune di Aidone (EN) e delle relative opere di connessione e infrastrutture necessarie per la connessione alla RTM da realizzarsi nel territorio dei Comuni di Aidone (EN), Mineo (CT), Ramacca (CT), Raddusa (CT) ed Assoro (EN)”

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Siciliana e contenute nell'apposito portale regionale.

PARERE SOTTOCOMMISSIONE AMBIENTE S2 - n.21/2022 del 22/07/2022

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 357 dell'08/03/1997 e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 13.06.2017 n. 120, Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137” e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”, come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016;

VISTO l'art. 25 la legge regionale 12 maggio 2020 n. 9, Legge di stabilità regionale 2020-2022;

VISTO l'art. 73 la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale);

VISTA la Delibera di G.R. n. 307 del 20 luglio 2020, “Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”;

VISTA la Delibera di G.R. n. 266 del 17 giugno 2021, che disciplina l'articolazione in sottocommissioni della CTS;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, pertanto abrogato;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 di nomina di nn. 30 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS e di nomina di ulteriori due membri del nucleo di coordinamento;

VISTO il D.A. n. n. 24/GAB del 31 gennaio 2022 di nomina di n. 1 componente ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 38/Gab del 17 febbraio 2022 di modifica del D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021;

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

VISTO il D.A. n.167/Gab del 13.05.2015 con il quale è stata esperita positivamente, con prescrizioni, la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e **RILEVATO** che successivamente con D.A. n.303/Gab del 05.07.2019 e con D.R.S. n.2 del 07.01.2021 è stato rilasciato parere sugli esiti della valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. degli adeguamenti tecnici/modifiche/estensioni proposti dalla Società MF ENERGY S.r.l. nel Progetto in oggetto;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 75827 del 08/11/2021, con la quale il proponente - Ditta MF Energy S.r.l. - ha trasmesso istanza di Richiesta di Procedura di Valutazione Preliminare ex art 6 comma 9 del D.lgs. 152-



2006 relativa al “Progetto di variante non sostanziale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico ad inseguimento mono assiale della potenza nominale di 41 MW, denominato “Solecaldo”, da realizzarsi nel territorio del Comune di Aidone (EN) e delle relative opere di connessione e infrastrutture necessarie per la connessione alla RTM da realizzarsi nel territorio dei Comuni di Aidone (EN), Mineo (CT), Ramacca (CT), Raddusa (CT) ed Assoro (EN)”;

VISTO il rapporto istruttorio (nota prot. A.R.T.A. n. 47026 del 24/06/2022), redatto dal Servizio 1 del D.R.A. che così conclude: *“ritiene nel complesso le sopraccitate modifiche progettuali non sostanziali, per cui si propone l'esclusione dalle procedure di valutazione ambientale previste dal Titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni disposte dal Parere di compatibilità ambientale D.A. 167/Gab del 13/05/2015, a meno di quelle strettamente connesse all'originario impianto termodinamico come prescritto anche dal successivo D.A. 303/Gab del 05/07/2019 reso sulla variante tecnologica e, nei successivi provvedimenti autorizzativi”*;

CONSIDERATO che la stessa nota prot. A.R.T.A. n. 47026 del 24/06/2022 del Servizio 1 del D.R.A. funge anche da trasmissione al Nucleo di coordinamento di questa C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ai fini della condivisione prevista dall'art.2 comma 2 lettera a.14) del D.A. n.57/Gab del 28.02.2020, il rapporto istruttorio prot. DRA n.84654 del 16/12/2021, concernente la valutazione preliminare ex art.6 comma 9 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. attivata dalla ditta MF Energy S.r.l. per la modifica indicata in oggetto, comunicando altresì che la documentazione tecnico- amministrativa è stata depositata sul Portale Valutazioni Ambientali con Cod. Proc. n. 1938 e ribadito che, ai sensi del D. A. n. 57/GAB del 28/02/2020, ogni connesso accertamento e valutazione è di competenza del Servizio I del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Sicilia;

VISTA la nota prot. 21981 del 19.11.2021, allegata dal proponente nella sezione “Documentazione depositata” del SiVVi e riportata nel rapporto istruttorio del Serv.1 sopraccitato, con la quale la Soprintendenza ai Beni culturali ed Ambientali di Catania rilascia la relativa autorizzazione prevista dall'articolo 146, comma 2, del Codice,

- 1) alle condizioni espresse dalla U.0.4 e
- 2) alle condizioni di cui al DA 031/GAB del 03/10/18, Titolo II Norme per componenti, Capo I, art. 11 lett. c): Componente ideologica, Fiumi, torrenti e corsi d'acqua soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. c) del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio: “Nel caso della realizzazione di opere che richiedano la temporanea rimozione di parte di dette formazioni, va prevista la loro ricostituzione con specie vegetali adatte e proprie della vegetazione naturale dei siti e degli ambienti alterati” e
- 3) a condizione che alla fine dei lavori non si rilevino mutamenti dei caratteri morfologici e paesistici, non restino materiali di rifiuto, inerti e/o altri scarti di cantiere, non rimangano aperte strade e piste eventualmente usate nei lavori;



LETTI i seguenti elaborati trasmessi dal proponente:

- RS 000880002AO Shape Files
- RS04REL0001AO Relazione Generale Tecnica di Variante
- RS504REL0002AO LC Lista di Controllo
- RS504EPD0001AO Localizzazione Impianto ed opere di Connessione su IGM
- RS504EPD0002AO Localizzazione Impianto ed opere di Connessione su CTR
- RS004EPD0002AO Localizzazione elettrodotto AT in variante su CTR
- RS004EPD0003 AO Localizzazione elettrodotto AT in variante su catastale
- RS004EPD0004AO Localizzazione elettrodotto AT in variante su CTR con Vincoli
- RS0004EPD0005AO Localizzazione elettrodotto AT in variante su stralcio dei beni paesaggistici
- RS04EPD0006AO Localizzazione elettrodotto AT in variante su stralcio dei Regimi normativi
- RS04REL0003AO Relazione Geologica - Tecnica
- RS04ADD0002AO Nota Soprintendenza BB.CC.AA. di CT;

LETTO l'art. 6, co. 9, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. a mente del quale «... *il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità*»;

CONSIDERATO che dalla relazione descrittiva della variante proposta si evince che:

“Linea AT 150 KV della RTN - La Società MF Energy S.r.l. si è avvalsa della possibilità di progettare e gestire, per conto di Terna, l'iter autorizzativo di tutte le opere di Rete (RTN), la cui autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dovrà essere rilasciata a favore di TERNA S.p.A., di cui al preventivo di connessione “Codice pratica 201200127”. Le opere di connessione nella loro interezza, risultano pertanto: A. NUOVA STAZIONE RTN TERNA DI SMISTAMENTO A 150 KV; B. NUOVO ELETTRODOTTO DI RTN 150 KV DI COLLEGAMENTO FRA LA NUOVA SE RTN DI SMISTAMENTO E LA CABINA PRIMARIA E-DISTRIBUZIONE “ASSORO”; C. NUOVO ELETTRODOTTO DI RTN 150 KV DI COLLEGAMENTO FRA LA NUOVA SE RTN DI SMISTAMENTO E LA CABINA PRIMARIA E-DISTRIBUZIONE “MINEO”; D. NUOVA SSE DI TRASFORMAZIONE 20/150 KV “MF ENERGY”; E. NUOVO ELETTRODOTTO 150 KV DI COLLEGAMENTO FRA LA SSE MF ENERGY E LA NUOVA SE RTN TERNA DI SMISTAMENTO.

L'intervento di modifica di cui la presente costituisce trattazione, interesserà il nuovo elettrodotto 150 KV di collegamento di collegamento tra la SSE Assoro della RTN di cui al gestore Terna e la Stazione di Smistamento così come individuata alla lettera B. Il suddetto intervento oggetto di pronuncia ex art. 9 comma 6 si sviluppa nel territorio del Comune di Ramacca, in provincia di Catania e consiste nella modifica dell'allocazione di 5 sostegni numerati e denominati: Tr n. 58, Tr n. 59, Tr n. 60, Tr n. 75, Tr n. 76.



I sostegni Tr. 65 e 66 relativi al tratto interessato non sono interessati da alcuno spostamento, non ricadendo in aree soggette a tutela, sono riportati perché ricadenti nel tratto riportato negli allegati cartografici.

La modifica Non sostanziale di cui trattasi prevede dunque lo spostamento dei sostegni all'interno delle medesime particelle interessate dal progetto ma al di fuori degli individuati limiti di cui alle tutele discendenti dall'adozione del Piano Paesaggistico territoriale della provincia di Catania.

L'ambito di tutela con la quale interferiscono i sostegni, interessati dalla modifica allocativa, è il Paesaggio locale 19 Area del Bacino del Gornalunga e particolarmente il sub ambito 19d "Paesaggio delle aste fluviali con elementi di naturalità, aree di interesse archeologico comprese, dove vige, secondo il sistema delle tutele crescenti che caratterizzata la pianificazione paesaggistica, la tutela 2 che secondo le norme di attuazione del Piano territoriale paesaggistico di Catania (PTPT) nel contesto succitato riporta : "è fatto divieto di realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti." Gli spostamenti previsti constano delle seguenti consistenze: Tr. 58 traslato di circa 160 m in direzione Sud; Tr. 59 traslato di circa 73 m in direzione Sud-Est; Tr. 60 traslato di circa 70 m in direzione Ovest; Tr. 75 traslato di circa 77 m in direzione Nord Est; Tr. 76 traslato di circa 55 m in direzione Sud Est....

CONSIDERATO e VALUTATO che nella Lista di Controllo trasmessa il proponente afferma che il progetto:

- non ricade, neppure parzialmente, all'interno di siti appartenenti alla rete Natura 2000 ed i suoi impatti non hanno alcuna interferenza con altri siti;
- non ricade, neppure parzialmente, all'interno di aree naturali protette di cui alla Legge n. 394/1991;
- con riferimento ai criteri di sensibilità ambientale contenuti nelle linee guida per le valutazioni ambientali di competenza regionale emanate con decreto M.A.T.T.M. 30/03/2015, ricade in:
- aree sottoposte a vincolo archeologico di cui al D.Lgs. n. 42/2004 (per il Comune di Ramacca: art. 142-1 m - area di interesse archeologico; 142-1 c - area fiumi 150 m): o siti ricadenti all'interno della cartografia del PAI;
- zona o sottozona sismica individuata ai sensi delle O.P.C.M. n.3274/2003 e n. 3519/2006;

RICHIAMATO l'art. 6 c.9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e **RITENUTO** che la sua corretta applicazione prevede di verificare la non sussistenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi affinché la proposta progettuale possa essere esclusa da successive procedure di compatibilità ambientale;

CONSIDERATO e VALUTATO che dalla documentazione presentata dal proponente risulta che la modifica proposta ottempera alle misure di salvaguardia di cui al Piano territoriale e Paesaggistico della Provincia di Catania;

VALUTATO che per quanto sopra la proposta progettuale non comporta impatti ambientali aggiuntivi rispetto a quanto già valutato con il DA n.167/Gab del 13.05.2015 con il quale è stata esperita positivamente, con



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio e Ambiente
**Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali**
di competenza Regionale [L. r. n. 9/2015, art. 91]

prescrizioni, la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e successivamente con D.A. n.303/Gab del 05.07.2019 e con D.R.S. n.2 del 07.01.2021;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

RITIENE

di condividere il Rapporto Istruttorio redatto dal Servizio 1 DRA, prot. n. 47026 del 24/06/2022.